



Circolare Speciale **58/2021** pagine: 11

# Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali, del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo

*Il Decreto Sostegni Bis (D.L. 25.05.2021, n. 73) ha previsto, per i datori di lavoro privati dei settori in trattazione l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico fruibile entro il 31.12.2021, nel limite del doppio delle ore d'integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.*

*Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive, pari complessivamente a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021. La legge prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro alcuni limiti.*

***Possono ottenere l'esonero contributivo i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo, elencati nell'allegato 1 della Circ. Inps n. 140/2021.***

*La misura si applica anche nelle ipotesi in cui l'azienda ricorra all'utilizzo di trattamenti d'integrazione salariale con causale differente da quelle legate all'emergenza da COVID-19, in quanto non è alternativa alla fruizione della Cassa COVID e non ha natura d'incentivo all'assunzione. Nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell'esonero resta in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento al cessionario. Con la Circ. n. 169/2021 l'Inps integra e amplia l'elencazione dei codici Ateco per i quali può trovare applicazione l'agevolazione e fornisce ulteriori indicazioni sulla misura di esonero contributivo in oggetto.*

*Si resta ancora in attesa delle istruzioni sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive, che saranno oggetto di apposito successivo messaggio.*

Circ. Inps 21.09.2021, n. 140 - Circ. Inps 11.11.2021, n. 169 - Art. 43 D.L. 25.05.2021, n. 73 - L. 30.12.2020, n. 178

Nei limiti e alle condizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto d Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, l’art. 43 del D.L. 25.05.2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla L. 23.07.2021, n. 106, a decorrere dal 26.05.2021, ha previsto per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.

**L’esonero può trovare applicazione entro il 31.12.2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail.**

L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile. Con la Circ. Inps n. 140/2021 l’Istituto fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e in base alla decisione della Commissione europea C(2021) 8134 final dell’8.11.2021, si precisa che il settore economico “creativo, culturale e dello spettacolo” ricomprende anche i seguenti codici ATECO:

- .. 59.14 attività di proiezione cinematografica;
- .. 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
- .. 91.02.00 attività di musei;
- .. 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
- .. 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;
- .. 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.

Pertanto, l’ambito di applicazione dell’esonero in trattazione è determinato dai codici Ateco elencati nell’Allegato n. 1 della Circ. Inps n. 140/2021, nonché dai sopra riportati codici.

**PREMESSA**

**DISPOSIZIONI  
NORMATIVE**

• L’esonero contributivo, come espressamente indicato dall’art. 43, c. 1 del Decreto Sostegni bis, è riconosciuto a partire dal 26.05.2021 nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

• **Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro devono, pertanto, avere fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio e/o febbraio e/o marzo 2021.**

Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale fruiti nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, che costituiscono la base di computo della misura dell’esonero in trattazione, considerato che **la norma non dispone alcuna specificazione circa la causale del trattamento**, ne deriva che l’esonero per tali specifici settori può trovare applicazione a prescindere dalla causale dei suddetti ammortizzatori.

A differenza degli esoneri alternativi ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui ai DD.LL. 14.08.2020, n. 104 e 28.10.2020, n. 137, e di cui alla legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), il predetto esonero è compatibile, nei limiti della contribuzione dovuta, con i suddetti ammortizzatori sociali.

• La misura in trattazione, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, **può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui l’azienda ricorra all’utilizzo di trattamenti di integrazione salariale con causale differente da quelle legate all’emergenza da COVID-19**, in quanto la predetta agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’art. 31 del D. Lgs. 14.09.2015, n. 150.

• Conseguentemente, non trova applicazione il principio sancito dall’art. 31, c. 1, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2015, secondo il quale gli incentivi non spettano qualora presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione siano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.

**COMMISSIONE  
EUROPEA**

Come specificato al c. 5 dell’art. 43 in esame, infine, il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Con decisione C(2021) 5860 final del 2.08.2021, la Commissione europea ha autorizzato la misura in questione, ritenendola compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

**DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE AL BENEFICIO**

**SETTORI  
INTERESSATI**

- Possono accedere al beneficio di cui all'art. 43 in trattazione i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.
  - Per l'individuazione dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, si deve far riferimento ai codici ATECO di cui all'Allegato n. 1 della Circ. Inps n. 140/2021.
  - **L'esonero in oggetto è riconosciuto ai datori di lavoro privati rientranti nei citati settori, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.**
  - In virtù della previsione degli specifici settori per i quali può trovare applicazione la misura, la stessa non si applica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
- Più in particolare, l'esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole Inps) per le quali, nelle suddette mensilità di gennaio e/o febbraio e/o marzo 2021, siano state fruito, anche parzialmente, le integrazioni salariali.
- In sostanza, la previsione normativa individua nel datore di lavoro (identificato sulla base della matricola Inps) che ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 il soggetto beneficiario e destinatario dell'esonero, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell'esonero siano i medesimi lavoratori in forza durante la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale.
- L'importo dell'agevolazione potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti sopra richiamati.
  - Visto che il diritto alla fruizione dell'esonero si cristallizza in capo al datore di lavoro (identificato sulla base della matricola Inps) che ha fruito dei trattamenti sopra richiamati, **nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell'esonero in trattazione permane in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento in capo al cessionario della possibilità di fruire dello stesso**, che potrà goderne solo con riferimento ai lavoratori risultanti ancora alle sue dipendenze dopo la cessione.
- Resta invece fermo che, in caso di fusione (sia per unione che per incorporazione), in virtù del fatto che l'azienda che ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio e/o febbraio e/o marzo 2021 attua, con tale operazione, un percorso di unione tra i soggetti datoriali, l'esonero potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.
- Anche nelle ipotesi di fusione, l'esonero potrà trovare applicazione a condizione che il datore di lavoro rientri negli specifici codici ATECO riguardanti i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

Tavola



Codici ATECO - Allegato 1 Circ. Inps 140/2021

TURISMO	
<b>CSC 70501</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alberghi (ATECO 55.10.00):                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&amp;residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).</li> </ol> </li> <li>2. Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).</li> <li>3. Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).</li> <li>4. Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.</li> </ol> </li> <li>5. Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).</li> <li>6. Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;</li> <li>b. cottage senza servizi di pulizia.</li> </ol> </li> </ol>
<b>CSC 50102</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)</li> </ol>
<b>CSC 70501</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.</li> </ol> </li> <li>2. Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).</li> <li>3. Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. case dello studente;</li> <li>b. pensionati per studenti e lavoratori;</li> <li>c. altre infrastrutture n.c.a.</li> </ol> </li> </ol>
<b>CSC 70502; 70709</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;</li> <li>b. attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.</li> </ol> </li> </ol>
<b>CSC 50102</b>	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)
<b>CSC 70502</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;</li> <li>b. preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.</li> </ol> </li> <li>2. Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ristorazione connessa all'attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.</li> </ol> </li> </ol>
<b>CSC 70502; 70709</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bar;</li> <li>b. pub;</li> <li>c. birrerie;</li> <li>d. caffetterie;</li> <li>e. enoteche.</li> </ol> </li> </ol>
<b>CSC 41601; 70503</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.</li> </ol> </li> </ol>
<b>CSC 70504; 40405; 40407</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30)</li> </ol>
<b>CSC 70504</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41)</li> </ol>

Tavola (segue)

<b>CSC 70401</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;</li> <li>b. attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.</li> </ol> </li> <li>2. Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.</li> </ol> </li> <li>3. Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).</li> <li>4. Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).</li> </ol>
<b>CSC 40404; 70705</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. preparazione di pasti da portar via "take-away";</li> <li>b. attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.</li> </ol> </li> </ol>
<b>CSC 70708</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;</li> <li>b. servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;</li> <li>c. servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;</li> <li>d. attività di promozione turistica.</li> </ol> </li> </ol>
<b>STABILIMENTI TERMALI</b>	
<b>CSC 11807</b>	Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)
<b>CSC 70708</b>	Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)
<b>ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO</b>	
<b>CSC 70706</b>	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (ATECO 94.99.20)
<b>CSC 70709</b>	Attività nel campo della recitazione (ATECO 90.01.01)
<b>CSC 70709; 70711</b>	Altre rappresentazioni artistiche (ATECO 90.01.09)
<b>CSC 70708; 70709</b>	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (ad esempio impianti luce e strumenti di amplificazione sonora) (ATECO 90.02.01)
<b>CSC 70709</b>	Attività nel campo della regia (ATECO 90.02.02)
<b>CSC 70709</b>	Altre attività a supporto alle rappresentazioni artistiche (ATECO 90.02.09)
<b>CSC 70701</b>	Attività dei giornalisti indipendenti (ATECO 90.03.01)
<b>CSC 41601; 70706</b>	Attività di conservazione e restauro di opere d'arte (ATECO 90.03.02)
<b>CSC 41601; 70708</b>	Altre creazioni artistiche e letterarie (ATECO 90.03.09)
<b>CSC 11808; 11809; 11810</b>	Gestione dei teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (ATECO 90.04.00)
<b>Note</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per il settore commercio tutti gli Ateco della divisione 45, 46 e 47, con esclusione dei seguenti Ateco (cioè quelli della riparazione) della divisione 45, a seguire riportati:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. 45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli;</li> <li>.. 45.20.20 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli;</li> <li>.. 45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli - officine di elettrauto;</li> <li>.. 45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli;</li> <li>.. 45.20.91 Lavaggio auto;</li> <li>.. 45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli;</li> <li>.. 45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici).</li> </ul> </li> </ul>

**ASSETTO, MISURA E DURATA DELL'ESONERO**

**IMPORTO  
DELL'ESONERO**

- L'importo dell'esonero è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail.
  - **L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26.05.2021 - 30.11.2021.**
  - Ai fini della quantificazione della misura di esonero, il parametro di riferimento da utilizzare si sostanzia nel calcolo della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali utilizzati nei mesi citati.
  - La quota di esonero fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta nei mesi di fruizione.
  - L'effettivo ammontare dell'esonero è pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo gennaio/marzo 2021 e la contribuzione datoriale dovuta (e sgravabile) nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.
  - La retribuzione persa da utilizzare come base di calcolo per la misura dell'esonero deve essere maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive e occorre tenere conto dell'aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità.
  - Nell'ipotesi in cui l'azienda interessata all'esonero abbia alle proprie dipendenze apprendisti si farà, conseguentemente, riferimento alla aliquota propria prevista per tale tipologia di lavoratori.
- A seguito della determinazione del quantum di esonero astrattamente fruibile sulla base del doppio delle ore di integrazione salariale, nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.
  - Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruite nelle mensilità comprese tra gennaio 2021 e marzo 2021 vanno considerate sia le ore fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto.

**CONTRIBUZIONI  
ESCLUSE  
DALL'ESONERO**

- Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
  - .. il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del Codice Civile";
  - .. il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del D. Lgs. 14.09.2015, n. 148, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all'art. 40 del D. Lgs. n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  - .. il contributo previsto dall'art. 25, c. 4, della L. 21.12.1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
- Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'esonero i premi e i contributi dovuti all'Inail, come espressamente previsto dall'art. 43, c. 1 del Decreto Sostegni bis.
- **Vanno, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.**
- Come già chiarito con riferimento ad altri esoneri contributivi, l'Inps precisa che non sono oggetto di agevolazione le seguenti forme di contribuzione:
  - .. il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
  - .. il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
  - .. il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.
- **Si precisa inoltre che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, con contestuale abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo è soggetto all'applicazione dell'esonero contributivo.** Una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa dalla fruizione dell'esonero contributivo.

**CONTRIBUZIONI  
ESCLUSE  
DALL'ESONERO  
(segue)**

- In caso di applicazione delle misure compensative per la destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, l'esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.

**LIMITI  
DI FRUIZIONE**

- La fruizione della misura può trovare applicazione fino al 31.12.2021 (mese di competenza novembre 2021).
- **Nelle ipotesi in cui il calcolo della contribuzione datoriale non versata, relativa al doppio delle ore di integrazione salariale fruita nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, determini un credito potenzialmente fruibile per un periodo inferiore rispetto al suddetto limite temporale, rimane comunque ferma la possibilità per il datore di lavoro di fruire dell'esonero per periodi inferiori.**
- **L'agevolazione in argomento spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziata e l'Inps autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse.**
- **L'Inps provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e a comunicare i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.** Qualora dal predetto monitoraggio dovesse emergere il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al citato limite di spesa, non potranno essere adottati altri provvedimenti concessori e le domande inoltrate all'Istituto, volte al riconoscimento della misura, verranno rigettate per carenza di fondi.

**CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL'ESONERO**

**LEGITTIMA  
FRUIZIONE**

- Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall'altro, da taluni presupposti specificamente previsti dall'art. 43 del D.L. n. 73/2021.
- In particolare, per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori, l'esonero è subordinato al rispetto di quanto previsto dall'art. 1, c. 1175, della L. n. 296/2006, ossia:
  - .. regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  - .. assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  - .. rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- Con specifico riferimento alle condizioni previste dall'art. 43, c. 2, del D.L. n. 73/2021, ai fini della legittima fruizione dell'esonero, il datore di lavoro deve attenersi, fino al 31.12.2021, ai divieti di cui all'art. 8, cc. da 9 a 11, del D.L. 22.03.2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.05.2021, n. 69.
- Il datore di lavoro interessato ad avvalersi dell'esonero deve attenersi alla disposizione che prevede il divieto di licenziamento per tutto il periodo di astratta applicazione dell'agevolazione e, quindi, fino al 31.12.2021.

**DIVIETO  
DI LICENZIAMENTO**

- In base al disposto del c. 2 dell'art. 43 del Decreto Sostegni Bis, fino al 31.12.2021, resta preclusa al datore di lavoro beneficiario dell'esonero, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. 15.07.1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge.
- **Le predette preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 del Codice Civile.**

## DIVIETO DI LICENZIAMENTO

(Segue)

- Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione, e nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
- Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
- I divieti di licenziamento richiamati conseguentemente, operano non solo durante il periodo di effettiva fruizione dell'esonero, ma fino al 31.12.2021, anche nelle ipotesi in cui l'effettiva fruizione dell'esonero abbia avuto termine anticipatamente rispetto alla prevista scadenza del 31.12.2021.
- **In base all'art. 43, c. 3, la valutazione del rispetto della suddetta condizione va effettuata sull'intera matricola aziendale e la violazione di tale previsione comporta la revoca dell'esonero con efficacia retroattiva.**
- Inoltre, come disposto dal medesimo art. 43, c. 3, del Decreto Sostegni bis, la violazione delle disposizioni relative al divieto di licenziamento comporta l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'art. 8, cc. 1 e 2 del D.L. n. 41/2021.

## COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

## TEMPORARY FRAMEWORK

- Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19.03.2020, recante "**Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19**" (cosiddetto Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione, ed è altresì subordinato, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
- Con decisione C(2021) 5860 final, in data 2.08.2021, la Commissione europea ha autorizzato la misura in questione, ritenendola compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
- Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
  - .. siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
  - .. siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31.12.2019;
  - .. in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31.12.2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  - .. siano concessi entro il 31.12.2021.
- In considerazione della natura dell'agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, si rammenta che l'Inps provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

## CLAUSOLA DEGGENDORF

- Al beneficio si applica la previsione normativa secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (cosiddetta clausola Deggendorf), accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.
- L'Inps verificherà la presenza nel c.d. elenco Deggendorf, di cui alla sezione "Trasparenza" del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, del nominativo del datore di lavoro richiedente l'agevolazione e qualora l'interessato fosse presente, non autorizzerà la fruizione della misura.



COORDINAMENTO CON ALTRE MISURE

CUMULABILITÀ  
E INCUMULABILITÀ

- L'esonero contributivo in trattazione:
  - .. è **cumulabile** con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi;
  - .. **non risulta cumulabile** con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile previsto dall'art. 1, cc. 100 e seguenti, della L. 27.12.2017, n. 205, in virtù dell'espressa previsione di cui al c. 114 della medesima legge, secondo la quale: **“L'esonero di cui ai cc. da 100 a 108 e da 113 a 115 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”**;
  - Il datore di lavoro interessato, anche in virtù del fatto che il citato esonero volto all'assunzione di giovani si sostanzia, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, c. 10 e seguenti, della Legge n. 178/2020, per gli anni 2021 e 2022, in una decontribuzione totale dei contributi datoriali, non potrà avvalersi, per il medesimo lavoratore, di entrambe le misure.
- .. non può essere fruito per i lavoratori per i quali si sta fruendo del c.d. incentivo **“Io-lavoro”**, in quanto quest'ultimo risulta cumulabile solo con le specifiche agevolazioni dettagliate nei DD.DD. ANPAL n. 52 e n. 66 del 2020.
- Nelle diverse ipotesi di cumulo dell'agevolazione con altri regimi agevolati, riguardanti l'azienda nel suo complesso o i singoli lavoratori (ad esempio, incentivi occupazionali), considerato che l'esonero si sostanzia in un abbattimento totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi da gennaio 2021 a marzo 2021, **la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.**
- Laddove l'esonero in commento risulti cumulabile con un'altra agevolazione, per l'effettiva applicazione della seconda misura agevolata, deve farsi riferimento alla contribuzione “dovuta”, e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua “dovuta”, in ragione del primo esonero applicato.
- La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio incentivo all'assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, disciplinato dall'art. 4, cc. da 8 a 11, della L. 28.06.2012, n. 92) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio incentivo all'assunzione di disabili, disciplinato dall'art. 13 della L. 12.03.1999, n. 68, incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall'art. 2, c. 10-bis, della L. n. 92/2012).
- Con riferimento all'esonero per i datori di lavoro che assumano con il cosiddetto **contratto di rioccupazione**, disciplinato dall'art. 41, cc. da 5 a 9, del D.L. n. 73/2021, l'Inps precisa che l'applicazione del suddetto esonero contributivo, ai sensi di quanto previsto dal c. 8 del citato art. 41, preclude, con riferimento allo stesso periodo, l'applicazione di altri esoneri contributivi e, dunque, anche dell'esonero in trattazione.

## REGOLE PER IL CUMULO

- La cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine cronologico, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua "dovuta".
- **Laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo.**

### Esempi

- Nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell'agevolazione per l'assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende fino a 20 dipendenti, dall'art. 4, c. 3, del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, l'esonero troverà applicazione per i medesimi lavoratori a seguito dell'abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa.
- Analogamente, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell'agevolazione per l'assunzione di uomini over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, prevista dall'art. 4, cc. da 8 a 11, della L. n. 92/2012, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, l'esonero troverà applicazione per i medesimi lavoratori a seguito dell'abbattimento del 50% della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa.
- Laddove, invece, le previsioni normative prevedano un abbattimento totale della contribuzione datoriale, come nel caso dell'esonero per **l'assunzione di donne** previsto dalla L. n. 92/2012, rivisitato in via sperimentale dall'art. 1, cc. da 16 a 19, della L. n. 178/2020, l'esonero, nel periodo di applicazione dello specifico incentivo all'assunzione, può trovare applicazione per le medesime lavoratrici solo laddove vi sia un residuo di contribuzione esonerabile. L'agevolazione per le assunzioni delle donne effettuate nel biennio 2021-2022 trova applicazione sul 100% dei contributi datoriali, ma nel limite di 6.000,00 € annui.

## TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE ANTICIPATI DAL DATORE DI LAVORO

## CALCOLO DELL'ESONERO

- Per i trattamenti di integrazione salariale anticipati dal datore di lavoro e posti a conguaglio, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell'esonero è il seguente:  
**.. aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro \* (retribuzione teorica più ratei / divisore contrattuale rapportato se part-time) \* ore di trattamento fruite \* 2.**
- Per i trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto da parte dell'Inps, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell'esonero è invece il seguente:  
**.. aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro \* (retribuzione oraria indicata nel modello SR41) \* ore di trattamento fruite \* 2.**

## MODULO DI ISTANZA ON-LINE "SOST.BIS\_ES"

## RISORSE STANZIATE

- L'agevolazione in argomento spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziato.
- Ai sensi dell'art. 43, c. 4, del Decreto Sostegni bis, come modificato, in sede di conversione, dalla L. n. 106/2021, il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive, pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021.
- Pertanto, l'Inps autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse.

## PROCEDURA

- All'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni", presente sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), è stato reso disponibile il modulo di istanza on-line "SOST.BIS\_ES", volto alla richiesta dell'esonero in trattazione.
- Le domande potranno essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Circ. Inps n. 169/2021 (11.12.2021).
- Per essere autorizzato alla fruizione dell'agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autenticazione, dovrà inoltrare all'Istituto avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line "SOST.BIS\_ES", una domanda di ammissione all'esonero, fornendo le seguenti informazioni:
  - .. il codice fiscale dell'azienda che intende fruire dell'esonero;
  - .. la relativa matricola aziendale; le dimensioni dell'impresa (micro, piccola, media o grande);
  - .. l'ammontare dell'esonero di cui si richiede l'autorizzazione, che deve essere determinato sulla base della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

## VERIFICHE

- L'Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolgerà le seguenti attività:
  - .. verificherà che per la matricola indicata il relativo codice Ateco, riferito all'inquadramento previdenziale di cui all'art. 49 della L. 9.03.1989, n. 88, rientri tra quelli oggetto di esonero; verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l'ammontare dell'esonero richiesto;
  - .. verificherà la coerenza dell'importo dichiarato in domanda con l'esonero spettante in base alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, utilizzando lo schema di calcolo sopra riportato sia per le integrazioni a conguaglio che per quelle a pagamento diretto;
  - .. in caso di sufficiente capienza di risorse, accantonerà cautelativamente gli importi richiesti e verificherà che tali importi siano coerenti rispetto alle ore di integrazione salariale del primo trimestre 2021. Al riguardo, si precisa che la domanda rimarrà nello stato "trasmessa" in attesa delle verifiche circa l'ammontare dell'esonero. Al termine di tali controlli di coerenza, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l'ammissione alla misura agevolata e l'importo dell'esonero che potrà essere fruito nei limiti della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021. Nelle ipotesi in cui l'importo richiesto nell'istanza risulti superiore rispetto all'importo dell'esonero calcolato dai sistemi informatici dell'Istituto, verrà autorizzato il solo importo calcolato dall'Inps.
- L'importo dell'agevolazione potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, esclusivamente per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei periodi sopra richiamati.
  - In caso di fusione aziendale (sia per unione che per incorporazione), l'esonero potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione, perciò nelle ipotesi in cui si sia realizzata tale operazione societaria, nel modulo di richiesta dell'esonero, in particolare nella stringa relativa alla posizione presso la quale sono stati fruiti i trattamenti di integrazione salariale nel periodo gennaio/marzo 2021, dovrà essere indicata la matricola aziendale oggetto di processo di fusione aziendale.
  - Anche nelle ipotesi di fusione, l'esonero potrà trovare applicazione a condizione che il datore di lavoro (ante e post fusione) rientri negli specifici codici Ateco destinatari della misura, riguardanti i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.
- Successivamente all'accantonamento delle risorse, inizialmente effettuato in base a quanto indicato nella domanda telematica e poi verificato in termini di coerenza sulla base della contribuzione datoriale non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei richiamati periodi, il soggetto interessato verrà autorizzato a godere dell'importo calcolato.
- Resta ferma, per il datore di lavoro che ritenga il calcolo dell'ammontare dell'esonero effettuato dai sistemi informatici dell'Istituto non sia coerente, la facoltà di proporre, entro 30 giorni dalla ricezione dell'esito dell'elaborazione dell'istanza di esonero, una richiesta di riesame alla Struttura territoriale competente dell'importo effettivamente spettante. La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda "SOST.BIS\_ES" in trattazione. La Struttura territoriale, una volta ricevuta la richiesta di riesame, dovrà verificare l'ammontare dell'esonero spettante e potrà rideterminare l'importo spettante nei limiti di quanto richiesto nell'istanza.
- Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'esonero verranno effettuati controlli per accertare l'effettiva misura spettante e la sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione.